

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta approvata dalla II Commissione in data 16 maggio 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 113 del 17 maggio 2019, relativo alla Proposta di legge n. 271/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione";

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 31 maggio 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Paolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 28/05/2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 31/05/2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 31/05/2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta approvata dalla II Commissione in data 16 maggio 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.52 del 17 maggio 2019, relativo alla proposta di legge n. 271/2019, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 31 maggio 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Roberto Borgiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 29 maggio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 31 maggio 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 31 maggio 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Il testo approvato dalla Commissione sostanzialmente perfeziona un complesso e partecipato iter normativo volto alla valorizzazione del prodotto "pane fresco", al riconoscimento delle attività dei panifici e alla conseguente tutela del consumatore finale che potrà fare i suoi acquisti con maggiore consapevolezza.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 271/2019, *Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione*, nel testo licenziato dalla Commissione

(Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo illustra le finalità della legge, volte ad introdurre nell'ordinamento regionale la disciplina concernente l'attività di produzione e di commercializzazione del pane.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

L'articolo disciplina le definizioni riguardanti la legge, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Esercizio dell'attività)

L'articolo disciplina gli adempimenti connessi con l'apertura di un nuovo panificio, che è soggetta alla presentazione di apposita SCIA e al rispetto della normativa igienico sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Modalità di vendita)

L'articolo disciplina le modalità di vendita del pane e dei derivati del pane, nel rispetto della normativa statale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Responsabile dell'attività produttiva)

L'articolo disciplina la definizione di responsabile dell'attività produttiva.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Formazione professionale)

L'articolo demanda alla Giunta regionale la definizione delle linee guida per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 bis
(Valorizzazione delle filiere locali)

L'articolo introduce la possibilità che la Regione promuova la costituzione di filiere locali tra imprese agricole regionali e panifici, al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di prodotto agricolo locale.

Effetti finanziari: l'articolo sarà attuato nel rispetto delle pertinenti azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo di programmazione 2014 – 2020 e nei limiti delle risorse ivi stanziato. Non determina pertanto un incremento di spesa.

Art. 7
(Vigilanza)

L'articolo disciplina le funzioni di vigilanza rispetto all'applicazione della legge, che sono svolte dai comuni competenti per territorio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Sanzioni)

L'articolo disciplina il sistema di sanzioni connesso alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Norma transitoria)

L'articolo contiene la normativa transitoria in merito alla comunicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 271 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione” nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare.

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta interferisce con i principi generali dell'ordinamento europeo in materia di libera circolazione delle merci e di tutela del consumatore. Si tratta, nel dettaglio, degli articoli 26 del trattato sul funzionamento dell'UE, relativo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, e all'art. 114 del trattato sul funzionamento dell'UE che disciplina la competenza dell'Unione europea in tema di protezione dei consumatori. L'articolo 114 è stato attuato, tra l'altro, dal Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 09/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10 della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; al Regolamento UE n. 1169/2011 è stata data attuazione, per alcuni aspetti legati alla indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, attraverso il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. Ciò premesso, la proposta si basa sul rispetto delle pertinenti disposizioni di legge statale ed europea, ivi comprese quelle riguardanti la libera circolazione delle merci e la tutela dei consumatori.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali, con particolare riferimento alla competenza concorrente in materia di “professioni” nonché in quella di carattere residuale riguardante il commercio, l'industria e l'artigianato (cfr sentenza Corte costituzionale n. 165 del 2007). Alcuni aspetti della proposta rientrano peraltro nella materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva statale, senza comportarne una violazione. Al riguardo, la proposta tiene conto della normativa statale di riferimento, rappresentata dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio</p>

	dei cereali, degli sfarinati, del pane e della paste alimentari), dall'articolo 48 (prodotti alimentari) della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995 – 1997), dal DPR 9 febbraio 2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146), dall'articolo 4 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2018, n. 131 (Regolamento recante disciplina della denominazione di "panificio", di "pane fresco" e dell'adozione della dicitura "pane conservato"). La proposta si inserisce, infine, nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento normativo non incide su altra legge regionale vigente.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---